



Direzione Centrale
Infrastrutture, Lavori Pubblici e Mobilità
Servizio Mobilità Sostenibile

ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 555 del 12.10.2016

OGGETTO:Revoca del comma 6 dell'O.D. n. 830 del 20/09/2016 (prot. S.M.S. n. 512 del 16/09/2016.) relativo all'istituzione del senso unico di circolazione temporaneo in via G. Iannelli.

I L D I R I G E N T E

-Premesso che:

- con O.D.830 del 20/09/2016 (prot. S.M.S. n. 512 del 16/09/2016.) è stata istituita una particolare disciplina di traffico in Largo Cangiani per consentire la realizzazione di un intervento di manutenzione straordinaria al manufatto fognario di via L. Bianchi e largo Cangiani su richiesta del Servizio Ciclo Integrato delle Acque;
- al comma 6, della parte istitutiva del predetto atto, si istituiva il senso unico di circolazione in via G. Iannelli, tratto compreso tra la confluenza di via Fragnito e Largo Cangiani, per consentire il maggiore snellimento del volume di traffico affluente in quest'ultima strada;

Attese le richieste dei commercianti di via Iannelli che per il tramite dell'Assessore alla Mobilità ed Infrastrutture, hanno rappresentato che il cennato dispositivo di senso unico di marcia crea notevoli difficoltà per il raggiungimento delle proprie attività, attraverso il più lungo percorso della intera zona Ospedaliera, come indicato nella nota pervenuta con PG/2016/798297 del 11/10/2016;

Sentite le osservazioni del Servizio di Polizia Locale circa l'attuale dispositivo temporaneo che ha determinato contenuti impatti di traffico e che la ripresa della circolazione a doppio senso di marcia in via Iannelli comporterebbe anche di ottimizzare la distribuzione delle pattuglie di Agenti sul territorio;

Per quanto sopra menzionato si ritiene di poter aderire a quanto richiesto;

Visto il decreto legislativo 285/1992 e il decreto legislativo 267/2000;

ORDINA

Revocare il comma 6 della O.D. n. 830 del 20/09/2016 (prot. S.M.S. n. 512 del 16/09/2016.) precisando che in attuazione al vigente dispositivo temporaneo per lavori, i veicoli circolanti in via G. Iannelli dovranno dare precedenza a quelli in transito in Largo Cangiani nell'area di rispettiva confluenza. Gli stessi altresì, osserveranno l'obbligo di svoltare a destra nella direzione di via M. Semmola.

La segnaletica stradale dei dispositivi contrastanti dovrà essere oscurata e/o rimossa, mentre la installazione di quella necessaria per l'attuazione del presente dispositivo di traffico provvisorio è a carico della impresa esecutrice dei lavori, così come il ripristino della segnaletica preesistente.

Sarà cura del Servizio Ciclo Integrato delle Acque dare assicurazione dell'avvenuto adempimento.

Tutte le Ordinanze, i cui dispositivi risultino in contrasto con la presente, sono da ritenersi sospese.

Al Servizio Autonomo Polizia Locale è demandata l'adozione di ogni altro provvedimento di carattere contingente, anche di modifica del presente dispositivo, ritenuto necessario per la disciplina e la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale.

Il Servizio Autonomo Polizia Locale è incaricato di vigilare, unitamente a tutti gli altri Agenti della Forza Pubblica previsti dall'art.12 del decreto legislativo 285/1992, per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

Per quanto previsto dall'art.3 comma 4 della legge 241/1990 si avverte che avverso la presente ordinanza è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla sua pubblicazione ovvero il ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Ai sensi dell'art.37 del C.d.S. D.Lgs. 285/92, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro 60 giorni dalla pubblicazione, con le formalità stabilite dall'art. 74 del Regolamento di Esecuzione D.P.R. 495/92.

Sottoscritta digitalmente da

Il Dirigente

Ing. Francesco Addato

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente ordinanza è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.